

8.2.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

8.2.9.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale - Capo I Misure Art. 27 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori*
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

8.2.9.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura si pone l'obiettivo di promuovere la competitività e rafforzare il ruolo dell'associazionismo e dell'interprofessione in agricoltura al fine di migliorare il coordinamento tra gli attori delle filiere e di incentivare la contrattazione collettiva perseguendo condizioni di equilibrio e di stabilità dei mercati.

L'analisi SWOT ha evidenziato una debolezza organizzativa e strutturale delle imprese.(W11) Le ridotte dimensioni, la struttura produttiva frammentata e la sottocapitalizzazione si traducono in condizioni oggettive di debolezza nei confronti di sistemi locali meglio organizzati con conseguenti limiti sulla propensione all'innovazione, sul livello di competitività e sul raggio d'azione aziendale. Ha evidenziato anche una catena del valore spostata a valle(W15). La limitata dimensione aziendale e l'incapacità di sviluppare forme stabili di offerta collettiva rendono vulnerabili le singole aziende agricole nei confronti degli operatori terminali della filiera e le quote di valore aggiunto realizzate dal settore primario risultano marginali. Con l'eccezione di alcune filiere ben sviluppate (S4), bufalina, ortofrutticola, (24% della produzione è aggregata) florovivaistiche nonché dei prodotti ad elevato contenuto di servizio come ad esempio la IV Gamma, altri settori presentano una scarsissima percentuale di aggregazione (pataticolo, tabacchicolo ed olivicolo), i rimanenti nessuna forma di aggregazione e/o associazionismo. Non risultano, in particolare, forme di aggregazione e/o associazionismo nel campo zootecnico sul territorio regionale.

Da queste motivazioni emerge la necessità di promuovere, con tutte le forme possibili, la nascita di AOP e Op per dare un rinnovato impulso all'aggregazione dei produttori e all'organizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli. Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) e di Organizzazioni di Produttori (OP) nei settori agricolo e forestale aventi come finalità:

- a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali organizzazioni alle esigenze del mercato;
- b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti, nonché
- d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo

delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

Il sostegno è concesso alle AOP e OP di nuova costituzione ufficialmente riconosciute dalla Regione Campania sulla base di un piano aziendale; tale sostegno è limitato alle sole AOP e OP che possiedono caratteristiche di Piccole Medie Imprese (PMI) così definite ai sensi dell'art. 2 dell'allegato I al Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione.

La Misura è collegata al fabbisogno n. 5 Favorire l'intergrazione dei produttori primari.

L' associazionismo ortofrutticolo riveste un ruolo fondamentale in termini di sviluppo del settore e di fatturato prodotto. Pur tuttavia essendo l'agricoltura regionale a forte specializzazione ortofrutticola occorre consolidare ed ampliare la quota di produzione commercializzata in forma aggregata. La necessità di aumentare l'aggregazione dell'offerta è ancora più sentita negli altri comparti produttivi regionali soprattutto laddove le dimensioni aziendali risultano inferiori alla media regionale. Esse rappresentano un vincolo oggettivo allo sviluppo del settore che può essere in qualche modo superato favorendo forme aggregate di offerta. Tale esigenza è particolarmente sentita nelle zone di montagna e svantaggiate, nelle quali le filiere appaiono strutturalmente più frammentate e meno organizzate.

La Misura persegue prevalentemente la Priorità 3 focus area a) e, in particolare, privilegia interventi finalizzati a promuovere e rafforzare l'associazionismo in agricoltura, a costruire reti relazionali tra operatori economici, con lo scopo di organizzare, soprattutto su scala locale, le filiere agricolo/forestali comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo e contribuisce indirettamente alla FA 2a) "migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentarne la quota di mercato e l'orientamento allo stesso, nonché la diversificazione delle attività";.

La Misura contribuisce agli obiettivi trasversali Innovazione e Ambiente dello Sviluppo rurale incidendo sul trasferimento di conoscenze e innovazione nei settori agricolo e forestale e incoraggiando la ricerca di soluzioni produttive più efficaci ed efficienti anche in termini ambientali connesse alla riduzione degli input produttivi. Nelle zone rurali inoltre la misura accresce la redditività e la competitività delle aziende agricole

Per questa sottomisura è prevista un'unica tipologia di intervento:

Operazione 9.1.1 *Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale*

8.2.9.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.9.3.1. 9.1.1 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricoli e forestale

Sottomisura:

- 9.1 - costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale

8.2.9.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento è direttamente collegabile alla Focus area 3a e intende favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo. L'identificazione dei fabbisogni (F05) e la correlata analisi SWOT, infatti, fanno emergere la necessità per alcuni comparti/settori come il lattiero caseario (a parte il bufalino), le carni bovine, il cerealicolo, l'agroenergetico, il biologico e altri di favorire lo sviluppo di forme "aggregate" di offerta attraverso l'aiuto alla costituzione di AOP e/o di OP quale strumento strategico per superare sia le limitate dimensioni economiche e strutturali delle aziende agricole e forestali che consentire l'aumento del valore delle produzioni commercializzate in forma aggregata.

Il sostegno è concesso alle AOP e OP ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle AOP e OP che rientrano nella definizione di PMI.

8.2.9.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno alla costituzione di AOP e OP è concesso sulla base di un piano aziendale e sotto forma di aiuto forfettario degressivo e erogato in rate annuali per un periodo che non supera i 5 anni successivi alla data del riconoscimento della AOP o OP. Esso è decrescente nel quinquennio.

8.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;*
- Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 *recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;*
- Informazioni provenienti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione europea - Commissione europea - Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2014/C del 1° luglio 2014

8.2.9.3.1.4. Beneficiari

Associazioni e Organizzazioni di produttori agricoli che rientrano nella definizione di PMI.

8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili

Trattandosi di aiuto forfettario all'avviamento delle attività delle AOP e OP, non si prevede la

rendicontazione del premio ma solo la verifica del rispetto del Piano aziendale.

8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento si applica su tutto il territorio regionale.

Possono partecipare alla misura le AOP e le OP agricole operanti nell'ambito dei prodotti inseriti nell'Allegato 1 del Trattato (TFUE) ufficialmente riconosciute ai sensi degli art. 154 e 156 del Reg. (UE) n. 1308/2013, da non più di 2 (due) anni precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno e di conseguenza devono essere garantiti almeno 3 anni d'impegno. La partecipazione è subordinata alla presentazione di un piano aziendale (business plan) ed è limitato alle AOP e OP che rientrano nella definizione di PMI.

Per le AOP e OP forestali al momento la Misura 9 non risulta attivata in quanto mancano gli strumenti normativi e le modalità previste ai fini del riconoscimento.

Sono escluse dagli aiuti oggetto della Misura, le associazioni e organizzazioni di produttori indicate al comma 5 dell'art. 19 del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione.

Sono escluse, inoltre, dalla partecipazione alla misura le AOP e le OP derivanti dalla fusione di preesistenti organizzazioni.

Il piano aziendale di durata massima quinquennale e minima triennale di base per la concessione del sostegno deve completarsi nei cinque anni dal riconoscimento e deve perseguire una o più delle seguenti finalità previste al paragrafo 1 dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- adeguare la produzione e i prodotti dei soci alle esigenze del mercato;
- commercializzare in comune i prodotti compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- definire norme comuni in materia di informazione sulla produzione con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
- Altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

Le richiamate finalità devono essere previste negli statuti che regolano l'attività di tali organismi, oppure adottati con regolamenti interni.

Il piano aziendale deve essere articolato in capitoli riferiti almeno ai seguenti aspetti: strutturali, economici e conoscitivi:

- descrizione delle caratteristiche del soggetto richiedente;
- finalità di cui al paragrafo 1, articolo 27, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- descrizione delle tappe intermedie e degli indicatori appropriati;
- descrizione dei risultati attesi

8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

1. caratteristiche del richiedente (dimensione economica e strutturale dell'aggregazione, adesione dell'organizzazione di produttori a regimi di qualità riconosciuti, collegamento al sostegno previsto dagli artt. 16 (*Regimi di qualità dei prodotti agricoli e forestali*) e 29 (*Agricoltura Biologica*) del Reg. (UE) n. 1305/2013) –la dimensione privilegiata è precisata nel bando/criteri di selezione con una griglia di valutazione
2. caratteristiche aziendali/territoriali, OP e AOP situate in zone montane e svantaggiate della Regione, in aree parco regionali o nazionali,
3. caratteristiche tecnico-economiche del progetto. AOP/OP che promuovono pratiche rispettose del clima e dell'ambiente come, ad esempio l'utilizzo di macchinari ed attrezzature a basso impatto ambientale e/o a ridotto consumo energetico.

8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno alla costituzione di AOP e OP è concesso sulla base di un piano aziendale e sotto forma di aiuto forfettario degressivo ed erogato in rate annuali. Esso è calcolato sulla base della produzione commercializzata annuale del richiedente nei primi 5 anni successivi al riconoscimento. Nel primo anno di riferimento, il sostegno concesso nella misura massima del 10% del valore di produzione commercializzata, ove rilevabile dai dati contabili e di bilancio di esercizio, oppure dalla media dei valori annui delle produzioni commercializzate dei membri appartenenti alla organizzazione nei tre anni precedenti il riconoscimento per le organizzazioni di produttori agricoli.

In ogni caso l'aiuto non può superare l'importo di €100.000,00 annui.

Negli anni successivi al primo il sostegno è decrescente secondo le seguenti percentuali (figura).

Nel caso che la domanda di sostegno alla Misura 09 sia effettuata successivamente al riconoscimento dell'aggregazione di produttori, il periodo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta del sostegno va sottratto dal periodo di impegno e dall'erogazione degli aiuti.

Pertanto una OP riconosciuta n. 2 anni prima della presentazione della domanda di sostegno percepirà l'aiuto per n. 3 anni con la seguente percentuale di aiuto sul VPC realizzato dal beneficiario come riportato nella seconda tabella.

Una OP riconosciuta un anno prima della presentazione della domanda di sostegno. percepirà l'aiuto per n° 4 anni con la seguente percentuale di aiuto sul VPC realizzato dal beneficiario come riportato nella terza tabella.

L'ultima rata annuale è subordinata alla verifica da parte dell'amministrazione regionale della corretta attuazione del piano aziendale presentato al momento della domanda di aiuto.

Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori, l'autorità competente verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati.

<i>ANNO</i>	<i>Percentuale applicata al valore della produzione commercializzata (VPC) annuale del beneficiario</i>
1°	10%
2°	8%
3°	6%
4°	4%
5°	2%

Figura: degressività del premio

Degressività del premio

<i>ANNO</i>	<i>Percentuale applicata al valore della produzione commercializzata (VPC) annuale del beneficiario</i>
1°	6 %
2°	4 %
3°	2 %

tabella 2

<i>ANNO</i>	<i>Percentuale applicata al valore della produzione commercializzata (VPC) annuale del beneficiario</i>
1°	8 %
2°	6 %
3°	4 %
4°	2 %

tabella 3

8.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

I rischi nell'implementazione della misura sono riferibili soprattutto a:

- R7 - selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;
 - Selezione dei beneficiari così come indicati al paragrafo 8.2.9.3.1.4 ;
 - Beneficiari appartenenti alla categoria di PMI (Piccole Medie Imprese);
 - Presenza di un Piano aziendale (Business Plain) – Finalità del piano indicate al paragrafo 1 dell'art. 27 del Reg. UE n. 1305/2013;
 - Le AOP e OP richiedenti siano quelle non indicate al comma 5 dell'art. 19 del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione;
 - Le AOP e le OP richiedenti siano non derivanti dalla fusione di preesistenti organizzazioni;
 - Evitare il rischio che i soci/membri delle associazioni e organizzazioni di produttori si spostino da

un gruppo all'altro per beneficiare due volte della stessa forma di sostegno;

- R8 - assenza di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento.

8.2.9.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione dei rischi possono essere:

M7 - I beneficiari saranno scelti in base a criteri di ammissibilità e di selezione oggettivi e trasparenti definiti in una tabella ICO (Impegni, Criteri e Obblighi) inserita nel Sistema Informativo di VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale.

M 8 – L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.9.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura, saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.9.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è forfettario e negli anni successivi al primo è decrescente rispetto a quello determinato nel primo anno così come determinato nel paragrafo 8.2.9.3.1.8. (Importi e aliquote di sostegno)

8.2.9.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

Il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, con gli art. 154 e 156 rimanda il riconoscimento ufficiale rispettivamente delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni agli Stati membri. Ad

oggi in Italia, la procedura per il riconoscimento ufficiale delle organizzazioni di produttori del settore elencato alla lettera (i) dell'art. 1 paragrafo 2 del suddetto regolamento (prodotti ortofrutticoli, parte IX) è riportata ai paragrafi n. 1 e 2 della parte A dell'Allegato al Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 9084 del 28/08/2014.

Per gli altri settori di prodotti elencati all'art. 1 paragrafo, 2 del suddetto regolamento, la procedura per il riconoscimento ufficiale delle organizzazioni di produttori, è riportata dal Decreto Ministeriale MIPAF n. 387 del 03/febbraio/2016 per il riconoscimento delle OP Generali; e dal Decreto Ministeriale n. 86483 del 24/11/2014 per il riconoscimento delle AOP e OP nel settore “olio”.

8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione Verificabilità e controllabilità della tipologia di intervento

8.2.9.4.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione Verificabilità e controllabilità della tipologia di intervento

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione Verificabilità e controllabilità della tipologia di intervento

8.2.9.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le informazioni sono state redatte nella analoga sezione della tipologia di intervento

8.2.9.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

Le informazioni sono state redatte nella analoga sezione della tipologia di intervento

8.2.9.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

--